

PUNTO 2

Costituzione in sede di approvazione del bilancio d'esercizio di un vincolo di non distribuibilità su una quota della Riserva costituita con l'utile 2023 per un importo di 2.543.815,43 ai sensi dell'art. 26, c. 5-bis, del D.L. n.104/2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 136/2023

Il punto 2 fa riferimento all'opzione prevista dal Governo che consente di non versare l'imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse fra 2021 e 2023 (nota anche come imposta sugli extraprofitti delle banche), qualora in sede di approvazione del bilancio 2023 si destini ad una riserva non distribuibile un importo non inferiore a due volte e mezza l'imposta.

A tal fine, la norma prevede che si considerano assegnati alla riserva non distribuibile gli utili destinati a riserva legale dalle Banche di Credito Cooperativo ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

In relazione a quanto precede, si è stabilito di avvalersi della citata opzione e di proporre di destinare a riserva non distribuibile l'importo di euro **2.543.815,43**, corrispondente a 2,5 volte l'ammontare dell'imposta extraprofitti art.26 D.L. n.104/2023.